

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 130

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

27 maggio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2005/C 130/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 130/02	Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici [a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21] ⁽¹⁾	2
2005/C 130/03	Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella 386 ^a riunione, in data 6 dicembre 2004, concernente un progetto preliminare di Decisione sul caso COMP/A.37.214-DFB ⁽¹⁾	4
2005/C 130/04	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 aprile 2005 al 15 maggio 2005 [Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]	5
2005/C 130/05	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)	8
2005/C 130/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV) ⁽¹⁾	9

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 maggio 2005

(2005/C 130/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2523	SIT	tolar sloveni	239,52
JPY	yen giapponesi	135,58	SKK	corone slovacche	39,21
DKK	corone danesi	7,4438	TRY	lire turche	1,7358
GBP	sterline inglesi	0,6874	AUD	dollari australiani	1,6473
SEK	corone svedesi	9,2	CAD	dollari canadesi	1,5886
CHF	franchi svizzeri	1,5472	HKD	dollari di Hong Kong	9,7439
ISK	corone islandesi	81,02	NZD	dollari neozelandesi	1,7595
NOK	corone norvegesi	8,009	SGD	dollari di Singapore	2,0801
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 254,55
CYP	sterline cipriote	0,5764	ZAR	rand sudafricani	8,2949
CZK	corone ceche	30,495	CNY	renminbi Yuan cinese	10,3647
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,318
HUF	fiorini ungheresi	254,26	IDR	rupia indonesiana	11 884,33
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,7586
LVL	lats lettone	0,6959	PHP	peso filippino	68,282
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	35,18
PLN	zloty polacchi	4,1775	THB	baht thailandese	50,599
ROL	leu rumeni	36 144			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/37.214 — DFB Vendita congiunta di diritti mediatici

[a norma dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2005/C 130/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La decisione riguarda la commercializzazione centralizzata dei diritti di sfruttamento mediatico delle partite del campionato di calcio tedesco della prima (*Bundesliga*) e della seconda divisione (2. *Bundesliga*) maschile da parte della *Liga-Fußballverband e.V.* (di seguito «Ligaverband») in Germania. La Ligaverband è un'associazione registrata, membro ordinario del *Deutscher Fußballbund* (Federazione tedesca del gioco calcio, di seguito «DFB»).

Con lettera del 25 agosto 1998 la DFB aveva presentato domanda di attestazione negativa, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17/62, o, in subordine, di esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, per la commercializzazione centralizzata dei diritti di trasmissione radiotelevisiva e di altre forme tecniche di sfruttamento delle partite del campionato di calcio tedesco della prima e della seconda divisione maschile. Il 19 febbraio 2003 la Ligaverband, associazione fondata nel 2001 e che ha ripreso dalla DFB l'attività di commercializzazione, ha fatto propria la notifica modificata della DFB.

Il 9 gennaio 1999 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le proprie osservazioni ⁽¹⁾. Con decisione del 22 ottobre 2003, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Il 30 ottobre 2003, in una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha espresso l'intenzione di giudicare positivamente il sistema modificato della commercializzazione centralizzata e ha successivamente ricevuto le osservazioni dei terzi interessati.

Il 1° maggio 2004, con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la precedente domanda di attestazione negativa o di esenzione individuale presentata dalla Ligaverband ha perso efficacia, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tuttavia, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha continuato ad avere efficacia l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 17, corrispondente all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di attuazione n. 773/2004.

Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2004 la Commissione ha proseguito d'ufficio il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.

Il 18 giugno 2004 la Commissione ha formulato una valutazione preliminare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 avente come destinatario la Ligaverband, valutazione messa a disposizione della DFB.

Con lettera del 6 agosto 2004 la Ligaverband ha presentato una modifica degli impegni relativi al sistema di commercializzazione centralizzata come impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Il 14 settembre 2004 la Commissione, in una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, ha invitato i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione della comunicazione. Dette osservazioni sono state trasmesse alla Ligaverband.

Alla luce degli impegni proposti dalla Ligaverband, la Commissione ritiene che un suo intervento non sia più giustificato e, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento relativo al presente caso viene chiuso.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 261 del 30.10.2003, pag. 13.

Né la Ligaverband né altre società hanno formulato domande al consigliere-auditore in merito al test di mercato. Non sono state richieste informazioni aggiuntive. La Ligaverband ha informato la Commissione che le informazioni necessarie per valutare il caso erano a sua disposizione.

Per questi motivi, il caso non dà adito a particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto di essere sentiti.

Bruxelles, 7 dicembre 2004

Serge DURANDE

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella 386ª riunione, in data 6 dicembre 2004, concernente un progetto preliminare di Decisione sul caso COMP/A.37.214-DFB

(2005/C 130/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La maggioranza del Comitato consultivo concorda che la vendita congiunta dei diritti mediatici del campionato di calcio tedesco (Bundesliga) solleva riserve sotto il profilo della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, e che il relativo procedimento può essere chiuso mediante decisione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.
 2. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che gli impegni della Ligaverband introducono condizioni di concorrenza tra la Ligaverband e i club nella commercializzazione dei diritti della prima e della seconda divisione della Bundesliga, consentono la creazione di nuovi prodotti, in particolare prodotti legati al marchio dei club, riducono la portata e la durata di future operazioni di commercializzazione, offrono una procedura trasparente e non discriminatoria e facilitano l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.
 3. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, alla luce degli impegni assunti dalla Ligaverband, un intervento da parte della Commissione non è più giustificato. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.
 4. La maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che i predetti impegni sono vincolanti per la Ligaverband fino al 30 giugno 2009. Una minoranza del Comitato consultivo ha votato contro. Una minoranza del Comitato consultivo si è astenuta.
 5. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 6. Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.
-

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 aprile 2005 al 15 maggio 2005

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] ⁽¹⁾

(2005/C 130/04)

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
20.4.2005	Velcade	Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg, 30 — B-2340 Beerse	EU/1/04/274/001	22.4.2005
20.4.2005	Viramune	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173 — D-55216 Ingelheim am Rhein	EU/1/97/055/001-002	22.4.2005
20.4.2005	Paxene	Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom	EU/1/99/113/001-004	22.4.2005
25.4.2005	Zeffix	Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex UB6 0NN, United Kingdom	EU/1/99/114/001-003	27.4.2005
25.4.2005	HBVAXPRO	Sanofi Pasteur MSD, SNC, 8, rue Jonas Salk, F-69007 Lyon	EU/1/01/183/001-019	27.4.2005
25.4.2005	Humira	Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom	EU/1/03/256/001-006	27.4.2005
25.4.2005	GONAL f	Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP, United Kingdom	EU/1/95/001/001-035	27.4.2005
25.4.2005	Trudexa	Abbott Laboratories Ltd, Queenborough, Kent ME11 5EL, United Kingdom	EU/1/03/257/001-006	27.4.2005
27.4.2005	Viagra	Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom	EU/1/98/077/001-012	29.4.2005
27.4.2005	Keppra	UCB SA, Allée de la recherche, 60, B-1070 Bruxelles Researchdreef, 60, B-1070 Brussel	EU/1/00/146/001-027	29.4.2005
27.4.2005	Lantus	Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/00/134/012	29.4.2005
27.4.2005	Optisulin	Aventis Pharma Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/00/133/008	29.4.2005

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
27.4.2005	Forsteo	Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, Nederland	EU/1/03/247/001-002	29.4.2005
27.4.2005	Neupopeg	Dompé Biotec SpA, Via San Martino, 12, I-20122 Milano	EU/1/02/228/001-002	29.4.2005
27.4.2005	Cellcept	Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom	EU/1/96/005/001-006	29.4.2005
27.4.2005	Carbaglu	Orphan Europe, Immeuble «Le Guillaumet», F-92046 Paris La Défense	EU/1/02/246/001-003	29.4.2005
28.4.2005	Herceptin	Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY, United Kingdom	EU/1/00/145/001	3.5.2005
28.4.2005	Emend	Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom	EU/1/03/262/001-006	3.5.2005
28.4.2005	Emend	Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom	EU/1/03/262/001-006	3.5.2005
28.4.2005	Enbrel	Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom	EU/1/99/126/006-011	3.5.2005
28.4.2005	Rapamune	Wyeth Europa Limited, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire, SL6 0PH, United Kingdom	EU/1/01/171/001-012	3.5.2005
29.4.2005	Neulasta	Amgen Europe BV, Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland	EU/1/02/227/001-002	3.5.2005
10.5.2005	Lyrica	Pfizer Ltd; Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	EU/1/04/279/001-025	13.5.2005
10.5.2005	Cancidas	Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, United Kingdom	EU/1/01/196/001-003	13.5.2005
13.5.2005	Apidra	Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brueningstraße 50, D-65926 Frankfurt am Main	EU/1/04/285/001-028	18.5.2005

— **Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio)**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
25.4.2005	Infanrix Hep B	GlaxoSmithKline Biologicals SA, rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart	EU/1/97/048/001-014	27.4.2005

— **Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio (articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio): Accettazione**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	N. di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
18.4.2005	Bayovac CSF E2	Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom Bayer AG, Geschäftsbereich Tierge- sundheit, D-51368 Leverkusen	EU/2/00/025/001-004	20.4.2005
21.4.2005	Eurifel FeLV	Merial, 29 Avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon	EU/2/00/019/001-003	27.4.2005
27.4.2005	Ibraxion	Merial, 29 avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon	EU/2/99/017/001-006	29.4.2005
27.4.2005	Metacam	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein	EU/2/97/004/001 EU/2/97/004/003-010	29.4.2005

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea per i medicinali
7, Westferry Circus, Canary Wharf
LONDON E14 4HB
REGNO UNITO

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)

(2005/C 130/05)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio — GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1)	16.12.2005
Fibre di poliesteri in fiocco	India	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17)	29.12.2005
	India	Impegno	Decisione della Commissione n. 2000/818/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116)	29.12.2005

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ Telefax (32-2) 295 65 05.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.2483 — Group Canal+/RTL/GJCD/JV)**

(2005/C 130/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 13 novembre 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32001M2483. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-